

## INDICE

ART. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO .....	2
ART. 2) AMBITO TERRITORIALE .....	2
ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI .....	2
ART. 4) SERVIZIO DI MANUTENZIONE .....	2
ART. 5) OFFERTA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE .....	3
ART. 6) MANUTENZIONE PREVENTIVA .....	3
ART. 7) MANUTENZIONE CORRETTIVA .....	3
ART. 8) ASSISTENZA TECNICA REMOTA .....	4
ART. 9) PARTI DI RICAMBIO .....	4
ART. 10) TECNICI DELLA DITTA .....	4
ART. 11) TEMPI DI INTERVENTO E PENALITA' .....	4
ART. 12) GIORNI DI INDISPONIBILITÀ E PENALITA' .....	4
ART. 13) REFERENTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLA MANUTENZIONE .....	4
ART. 14) ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 15) DISPOSITIVI FORNITI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	5
ART. 16) CESSAZIONE SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, VARIABILITA' .....	5
ART. 17) RESPONSABILITA' DELLA DITTA .....	6
ART. 18) VISITE E VERIFICHE .....	6
ART. 19) OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE .....	6
ART. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI .....	7
ART. 21) ONERI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE .....	7
ART. 22) SUBAPPALTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA .....	7
ART. 23) MODALITA' DI PAGAMENTO .....	7
ART. 24) CONTENZIOSO / ARBITRATO .....	9
ART. 25) CESSIONE DEL CONTRATTO .....	9
ART. 26) REFERENTI AZIENDALI .....	9

..... ..... SERVIZIO SANITARIO REGIONALE ..... EMILIA-ROMAGNA ..... Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena ..... Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena ..... <b>Servizio Unico Ingegneria Clinica</b>	<b>CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISIOLÓGICI PER BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA MODULARE</b>
---	--

### ART. 1) OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto, in fase di acquisizione, la regolamentazione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva post vendita delle tecnologie sanitarie localizzate negli immobili della **Stazione Ordinante**.

L'intendimento della **Stazione Appaltante** è quello di pervenire ad una gestione delle tecnologie sanitarie fornite in modo da garantirne la massima affidabilità del servizio erogato dalla Ditta Aggiudicataria in una cornice di sicurezza, di aderenza alle normative tecnico amministrative e di programmazione della spesa da parte della **Stazione Ordinante**.

I riferimenti per l'attività manutentiva post vendita sono i responsabili dei servizi preposti (SIC -Servizi di Ingegneria Clinica) delle singole **Stazioni Ordinanti**.

### ART. 2) AMBITO TERRITORIALE

L'ambito territoriale è quello corrispondente alla perimetrazione amministrativa definita dalla procedura di gara ovvero per le apparecchiature che saranno ubicate presso le strutture sanitarie indicate in gara.

### ART. 3) RIFERIMENTI NORMATIVI

Noma CEI 13306 - Manutenzione - Terminologia di manutenzione

Norma CEI EN 60601-1 Apparecchi elettromedicali. Norme generali per la sicurezza

Norma CEI EN 62353 Verifiche periodiche e prove da effettuare dopo interventi di riparazione degli apparecchi elettromedicali - II edizione 2015

### ART. 4) SERVIZIO DI MANUTENZIONE

Il servizio di manutenzione sarà disciplinato dal presente capitolato.

Il servizio di manutenzione può essere del tipo:

- "TUTTO COMPRESO"
- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA"
- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'INGEGNERIA CLINICA"
- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA".

Tutte le procedure di manutenzione devono garantire quanto espresso dal D.L. 46/97 art.3 relativamente al concetto di "adequata manutenzione".

Il servizio di assistenza tecnica per la manutenzione delle tecnologie biomediche deve essere garantito per almeno 10 anni dal collaudo. Durante il periodo di garanzia offerto dovrà essere garantita una assistenza tecnica di tipo full risk.

La ditta dovrà offrire una proposta di contratto di manutenzione annuale, articolato per ogni apparecchiatura, modulo e accessorio secondo i primi tre i tipi di manutenzione descritti di seguito.

**Contratto "TUTTO COMPRESO":**

Con l'allegato F la ditta offerente descriverà il contratto di manutenzione proposto. In esso devono essere descritte le operazioni di manutenzione preventiva previste per singolo tipo di attrezzatura. Devono essere, altresì, dichiarati i **giorni massimi di indisponibilità** in un anno che la ditta offerente ritiene di garantire sulle apparecchiature oggetto dell'offerta.

Se i giorni di indisponibilità verranno superati saranno applicate le penali. L'indisponibilità viene calcolata dal momento in cui alla Ditta viene richiesto l'intervento fino alla risoluzione del guasto anche se l'apparecchiatura funziona parzialmente.

Il contratto deve prevedere anche le attività di manutenzione sugli **accessori o moduli** della apparecchiatura principale indispensabili al funzionamento della stessa, nulla escluso. Tutti i ricambi sono compresi. Nell'allegato F vengono inoltre stabilite le parti di ricambio che la ditta offerente dichiara esplicitamente escluse. Infatti, nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio dal servizio di manutenzione, questi ultimi vanno specificati a parte nell'allegato F con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

~~Tale contratto, anche se non strettamente del tipo "tutto compreso" (vedi ricambi eventualmente esclusi), deve comprendere comunque tutte le visite di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature offerte.~~

Tale contratto può eventualmente escludere danni causati da eventi imprevedibili ma tali eventi devono essere stati esplicitamente citati in fase di acquisto delle apparecchiature interessate ed in ogni caso non è da ritenersi imprevedibile la mancanza di alimentazione elettrica.

**Contratto "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA":**

Nell'allegato F devono essere descritte le operazioni di manutenzione preventiva previste per singolo tipo di attrezzatura.

<p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p><b>Servizio Unico Ingegneria Clinica</b></p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISILOGICI PER BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA MODULARE</p>
---	---

Tale contratto deve comprendere tutte e solo le visite di manutenzione preventiva necessarie al mantenimento dell'affidabilità delle apparecchiature offerte. Nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio dal servizio di manutenzione preventiva questi ultimi vanno specificati a parte nell'allegato F con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

**Contratto "PRIMO INTERVENTO INGEGNERIA CLINICA":**

Tale contratto prevede che il primo intervento su guasto e, ove previsto, le operazioni di manutenzione preventiva siano a carico dei tecnici della **Stazione Ordinante** opportunamente addestrati dalla Ditta. Tale contratto comprende tutte le visite di manutenzione correttiva sulle apparecchiature soggette a guasto non risolto dai tecnici della **Stazione Ordinante**.

Nel caso in cui la ditta offerente proponga l'esclusione di parti di ricambio da questo tipo di servizio di manutenzione questi ultimi vanno specificati a parte nell'allegato F con un elenco comprendente almeno descrizione e codice.

La Ditta dovrà fornire, per ogni contratto, un consuntivo annuale del lavoro svolto e relazione tecnica dettagliata sulla affidabilità delle apparecchiature in contratto; tale relazione è vincolante al pagamento dell'ultima rata.

**"MANUTENZIONE SU CHIAMATA":**

Per quanto concerne la **manutenzione su chiamata** viene richiesta l'indicazione dei tempi massimi di intervento e di risoluzione del guasto per gli interventi al di fuori dei vari contratti sopra citati.

Per tutte le tipologie di contratto di cui sopra, la ditta offerente deve garantire almeno i seguenti servizi finalizzati a garantire una adeguata sicurezza delle apparecchiature biomediche e dispositivi medici oggetto di manutenzione:

- Interventi eseguiti a regola d'arte conformemente alle indicazioni del fabbricante
- Aggiornamenti di sicurezza delle apparecchiature e dei dispositivi, ivi compresa l'attuazione di tutte le azioni correttive di campo previste dal fabbricante;
- Aggiornamento della documentazione di corredo (manuali e schede tecniche) se vi sono variazioni indotte da upgrade ed aggiornamento o avvisi di sicurezza (FSN) per Azioni correttive di campo (FCSN);
- Informazione su variazioni della analisi del rischio.

**ART. 5) OFFERTA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE**

Proposta per i servizi di manutenzione del tipo:

- "TUTTO COMPRESO"
- e/o
- "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA"
- e/o
- "PRIMO INTERVENTO A CARICO DELL'INGEGNERIA CLINICA"
- e/o
- "MANUTENZIONE SU CHIAMATA".

La ditta offerente dovrà compilare le informazioni richieste nell'allegato F, in accordo con quanto richiesto nel Disciplinare di gara/Lettera di Invito durante le procedure di approvvisionamento. Per la presentazione della DOCUMENTAZIONE TECNICA dell'offerta si raccomanda di non indicare mai prezzi.

**ART. 6) MANUTENZIONE PREVENTIVA**

Per le attrezzature incluse nel contratto di manutenzione "TUTTO COMPRESO" e "SOLO MANUTENZIONE PREVENTIVA" la ditta provvederà ad espletare tutte le procedure di manutenzione preventiva programmata previste dai manuali di servizio delle apparecchiature e con le periodicità indicate. La descrizione sintetica delle procedure di ~~manutenzione preventiva periodica dovrà essere descritta nell'allegato F.~~

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con i tecnici del SIC della **Stazione Ordinante**. Dovrà essere fornito dalla Ditta, per iscritto, il calendario concordato.

La Ditta dovrà fornire al temine delle attività di manutenzione preventiva al SIC della **Stazione ordinante** documentazione dettagliata comprovante l'effettuazione delle visite di manutenzione preventiva (protocollo di verifica, fogli di lavoro, bolle, ...).

Tale documentazione è vincolante al pagamento dei canoni di manutenzione.

**ART. 7) MANUTENZIONE CORRETTIVA**



<p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio Unico Ingegneria Clinica</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISIologici PER BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA MODULARE</p>
--	--

Il SIC della Stazione Ordinante, non procederà al pagamento delle prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate.

#### ART. 14) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La Ditta fornitrice dovrà designare una persona con funzioni di **Unico Responsabile tecnico-supervisore per la Ditta** della fornitura del servizio di manutenzione, il cui nominativo dovrà essere segnalato al **SIC della Stazione Ordinante** per tutti gli adempimenti previsti dal presente Capitolato nulla escluso. Il Responsabile Unico del contratto per la Ditta dovrà fornire i suoi riferimenti telefonici e di e-mail. In caso di assenza, ferie incluse, o di impedimento dell'incarico, o sostituzione la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo ed i riferimenti del sostituto.

La **Stazione Ordinante** tramite il Servizio Ingegneria Clinica nominerà un Responsabile della fase di esecuzione del contratto.

#### ART. 15) DISPOSITIVI FORNITI NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per quanto concerne eventuali apparecchiature e dispositivi e materiale di consumo fornito nell'esecuzione del contratto essi sono forniti, consegnati ed installati, a totale carico della Ditta.

Tutto il materiale considerato Dispositivo Medico (DM) dovrà essere:

- marcato CE secondo la **DIRETTIVA EUROPEA 93/42** recepita con D.Lgs. 46/97 (successive modifiche od integrazioni). A tal fine la Ditta dovrà presentare documento di conformità alla marcatura CE (Direttiva dell'Unione Europea su 'Dispositivi Medici' 93/42 recepita con D.lgs 46/97 e successive integrazioni o modificazioni) e ad altre direttive eventualmente applicabili;
- dovrà essere dichiarata la compatibilità reciproca tra le AB e DM collegati tra di loro e con i dispositivi medici utilizzati in combinazione con le stesse (Es. VPO modello XXX, accessorio YYY, ...);
- codificato secondo la codifica nazione CND e repertorio;
- deve essere garantita la piena tracciabilità dei materiali forniti.

È inoltre necessario che la Ditta indichi, per i dispositivi medici in oggetto, almeno le seguenti informazioni:

- codice prodotto fabbricante,
- codice prodotto fornitore,
- classificazione nazionale dei DM (CND),
- ragione sociale del fabbricante e P.I. del fabbricante
- codice repertorio nazionale o dichiarazione di attivazione della relativa procedura.

#### ART. 16) CESSAZIONE SOSPENSIONE DEL CONTRATTO, VARIABILITA'

Durante il periodo contrattuale in relazione a sopraggiunte esigenze o ad interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all'assegnazione del contratto in oggetto, la **stazione ordinante** si riserva la facoltà di procedere alla temporanea sospensione e/o rimodulazione dello stesso. Tali motivi verranno esplicitati e comunicati alla Ditta Fornitrice dal SIC della **stazione ordinante** con anticipo pari ad almeno gg. 15.

In particolare, in caso di sospensione dell'attività svolta dalle apparecchiature oggetto del contratto, la **stazione ordinante** provvederà a comunicare tempestivamente alla Ditta Fornitrice tale temporanea sospensione, con simultanea sospensione del pagamento del relativo canone per tutta la durata di inattività dell'apparecchiatura stessa.

Il pagamento del canone riprenderà non appena l'apparecchiatura rientrerà in funzione, con tempestiva comunicazione di tale ripresa di attività alla Ditta fornitrice da parte della **stazione ordinante**

Le **Stazioni Ordinanti** avranno la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto da ciascuna, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo A/R FAX, PEC o e-mail nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della dell'azienda sanitaria, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle forniture, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- c) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- d) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- e) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- f) in caso di cessione del contratto;
- g) in caso di subappalto non autorizzato dall'azienda sanitaria;

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena  Servizio Unico Ingegneria Clinica	<b>CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISIologici PER BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA MODULARE</b>
--	--

- h) qualora abbiano a contestare per iscritto per due volte, anche non consecutive, la qualità e/o la quantità dei prodotti;
- i) nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita entro i termini tassativamente prescritti o nel caso di reiterato inadempimento nelle consegne;
- j) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell'esecuzione contrattuale;
- k) nel caso in cui l'affidatario (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più delle transazioni indicate nell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l) nel caso in cui, avendo l'azienda sanitaria richiesto l'informativa ai sensi della normativa c.d."antimafia", l'ufficio competente ravvisi, ai sensi della normativa specifica, impedimenti alla prosecuzione del contratto già stipulato;
- m) al verificarsi delle circostanze legittimanti la risoluzione contrattuale.

In tutti i predetti casi di risoluzione le Aziende Contraenti hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Si precisa che per fuori servizio si intende la cessazione dell'attività dell'apparecchiatura non correlata a malfunzionamento a motivi organizzativi come trasferimenti o cessazione di attività sanitaria correlata. Tali motivi verranno esplicitati e comunicati alla Ditta Fornitrice dal SIC della **stazione ordinante** con anticipo pari ad almeno gg. 15. Per le prestazioni occasionali o specifiche, che non rientrano tra quelle previste nella presente convenzione, si farà riferimento alle sole richieste presentate dal competente SIC della **stazione ordinante**.

**ART. 17) RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

Sarà obbligo della Ditta fornitrice adottare, nella esecuzione dei servizi, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi, evitare danni a beni pubblici o privati.

Ogni più ampia responsabilità, nel caso di infortuni o danneggiamenti qualsiasi, ricadrà pertanto sulla Ditta fornitrice, che dovrà risponderne in sede civile e penale restandone completamente sollevata l'Amministrazione.

La Ditta fornitrice è inoltre responsabile verso la **Stazione Ordinante** per tutte le opere eseguite da Ditte ad essa collegate e dai trattamenti normativi dei relativi dipendenti per quanto concerne la sicurezza sul lavoro.

La Ditta fornitrice resta inoltre responsabile di ogni danno che le proprie maestranze arrecheranno alle attrezzature ed impianti, per quanto verrà danneggiato o asportato intendendosi quindi obbligata a risarcire e riparare a proprie spese.

La Ditta fornitrice è responsabile penalmente e civilmente per gli eventuali danni causati da cattiva manutenzione, da mancata o cattiva esecuzione degli interventi di riparazione o sostituzione, non solo per la completa inaffidabilità delle apparecchiature, ma anche per la loro buona conservazione nel tempo.

La Ditta fornitrice deve garantire la riparazione effettuata per un periodo di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi.

**ART. 18) VISITE E VERIFICHE**

L'Amministrazione si riserva il diritto di eseguire o di fare eseguire tutte le visite e le verifiche che riterrà opportune per il controllo della conduzione del servizio.

Delle risultanze delle visite o delle verifiche sarà redatto regolare verbale che verrà sottoscritto dalla Ditta fornitrice e dal SIC della Stazione Ordinante.

La Ditta fornitrice ha l'obbligo di fornire il supporto necessario, senza alcun costo aggiuntivo, ad autorità terze che lo richiedano, nel caso di visite e verifiche sulle apparecchiature oggetto del presente capitolato.

**ART. 19) OSSERVANZA DI LEGGI E NORME TECNICHE**

La Ditta fornitrice è tenuta contrattualmente all'esatta osservanza delle norme stabilite:

- a) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa la fornitura di beni e servizi;
- b) da tutte le norme, leggi e disposizioni vigenti circa l'assistenza sociale di ogni tipo;
- c) dai contratti collettivi e aziendali di lavoro per quanto concerne trattamenti economici e normativi del personale impiegato;
- d) di tutte le norme tecniche in vigore (CEI, UNI, ecc.);
- e) di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per la sicurezza e l'igiene del lavoro (D.lgs 81/2008 e successive modificazioni);
- f) di tutte le norme, leggi e dei regolamenti per "privacy" e la sicurezza informatica.

Relativamente al D.lgs 81/2008 e successive modifiche la **Stazione Ordinante** fornisce alla ditta fornitrice, tramite il **SIC**, i documenti sulla informazione dei rischi inerenti alle attività di manutenzione da eseguire presso le strutture sanitarie aziendali.

Inoltre sempre attraverso il **SIC** vengono forniti ai tecnici della Ditta, su loro richiesta, eventuali DPI non in loro possesso che necessitano agli interventi di manutenzione.

#### **ART. 20) TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Con riferimento al presente contratto che, tra le sue varie attività e per il suo espletamento, può comportare il trattamento di dati personali e/o sensibili in nome e per conto della **Stazione Ordinante**, Titolare del trattamento degli stessi, si rende necessaria una corretta gestione degli adempimenti relativi alla tutela della privacy.

L'art. 29 del D.Lgs 196/03 prevede la designazione del Responsabile del trattamento dei dati quale soggetto che fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza informatica.

La Ditta fornitrice verrà allo scopo nominata, nell'ambito del contratto, come **Incaricata al trattamento dei dati personali**. Tale nomina avverrà con modulo appositamente aggiornato e predisposto dalla **Stazione Ordinante** che verrà inviato a seguito della approvazione del contratto dovrà essere restituito sottoscritto. Inoltre si provvederà ad inviare, eventuali istruzioni a cui attenersi nelle operazioni di trattamento di dati.

#### **ART. 21) ONERI A CARICO DELLA DITTA FORNITRICE**

Sono quelli relativi all'espletamento del servizio così come disciplinato dal presente documento e quelli relativi al bollo per la stipula, registrazione e perfezionamento del contratto.

#### **ART. 22) SUBAPPALTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA**

La **Ditta Aggiudicataria** fornitrice il servizio è considerata a tutti gli effetti Impresa Capo Commessa. Essa è unica responsabile garante della bontà dell'esecuzione dei servizi.

Essa è normalmente tenuta a realizzare con proprio personale tutti i servizi attinenti alla propria specializzazione, nessuna escluso.

In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche.

La ditta offerente, all'atto dell'offerta, deve per questo indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30 % del valore del contratto.

La **Ditta Aggiudicataria**, deve depositare il contratto di subappalto presso la **Stazione Ordinante** la fornitura almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'autorizzazione.

Alla **Ditta Aggiudicataria** è comunque proibito ricorrere, durante l'erogazione del servizio, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte della **Stazione Ordinante**.

In ogni caso, la **Stazione Ordinante** rimane estranea al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della **ditta aggiudicataria**.

In caso di subappalto la **Stazione Ordinante** provvederà al pagamento all'appaltatore con obbligo della **Ditta aggiudicataria** di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

#### **ART. 23) MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dalla **Stazione Ordinante** in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.

Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo

<p>SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena</p> <p>Servizio Unico Ingegneria Clinica</p>	<p>CAPITOLATO SPECIALE PER LA MANUTENZIONE SISTEMA INTEGRATO DI MONITORAGGIO PARAMETRI FISIologici PER BLOCCO OPERATORIO E TERAPIA INTENSIVA CON TECNOLOGIA MODULARE</p>
--	--

l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail all'appaltatore.

Il pagamento dell'ultima fattura del canone annuale è vincolata alla presentazione al **SIC** della **stazione ordinante** di una relazione dettagliata sullo stato funzionale e normativo di ciascuna delle apparecchiature oggetto del contratto di assistenza tecnica con eventuale proposta di interventi di manutenzione straordinaria.

In base alle disposizioni della legge regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie committenti dovranno emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronico che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <http://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Azienda Sanitaria che ha emesso gli ordinativi in favore del fornitore sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto. Ciascuna fattura emessa dal fornitore dovrà contenere il riferimento al contratto e al singolo ordinativo di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda ordinante.

I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 smi.

I fornitori dovranno inviare obbligatoriamente ed esclusivamente le fatture attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I dati necessari per l'invio della fattura elettronica sono i seguenti:

Denominazione Ente	A.O. Univ. di Modena
CODICE IPA (IPA)	AO MO
CODICE UNIVOCO UFFICIO (CUU)	UF6WX8

Nel caso in cui la fattura elettronica sia riferita a dispositivi medici, la Circolare Ministero della Salute e Ministero dell'Economia e delle Finanze DGSISS 0001341-P-19/02/2016 dispone che nel tracciato della fattura elettronica rappresentato con il blocco <CodiceArticolo>, nei campi <CodiceTipo> e <CodiceValore> andranno riportati i seguenti dati:

<CodiceTipo>	<p>"DMX", con X= (1/2) a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato"</p>
<CodiceValore>	<p>Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e nel RDM, ai sensi del decreto del Ministero della salute 21 dicembre 2009 (G.U. n. 17/2010)</p>

La data di arrivo della fattura è attestata dal timbro apposto dal protocollo generale dell'Azienda Sanitaria ordinante nel giorno lavorativo in cui il documento contabile perviene. L'attestazione di cui sopra fa fede ad ogni effetto.



Nel caso di contestazione da parte dell'Azienda Sanitaria per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compresi il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione delle forniture; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo l'Ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo A/R fax PEC o e-mail [indicare uno o più. es.PEC /FAX]all'appaltatore

#### ART. 24) CONTENZIOSO / ARBITRATO

Per le controversie che sorgano tra le parti contraenti durante l'esecuzione o al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnico amministrativa o giuridica, e che non si siano potute definire in via diretta, verrà investito un Collegio Arbitrale composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Committente, uno dall'Appaltatore ed il terzo, che assumerà le funzioni del Presidente del Collegio, dalla camera arbitrale presso l'Anac, ai sensi dell'art. 209 D.Lgs 50/2016 indicato dalla **Stazione Ordinante**.

Il Collegio deciderà secondo diritto salvo che le parti, d'intesa, non lo autorizzino ad una pronuncia secondo equità.

#### ART. 25) CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi del DLgs n.50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena la nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116 del decreto citato.

#### ART. 26) REFERENTI AZIENDALI

Il riferimento dell'Azienda Sanitaria le per la Ditta Fornitrice per il Servizio di Assistenza Tecnica offerto e regolamentato dal presente disciplinare è, ai sensi del DLgs n.50/2016, il Responsabile del Procedimento/Direttore dell'Esecuzione laddove formalmente individuato dalla Azienda Sanitaria.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA EMILIA-ROMAGNA  
SERVIZIO UNICO ACQUISTI E LAVORI  
Via Del Pozzo n. 71/B - 41124 MODENA  
IL DIRETTORE

Il Direttore del Servizio Unico di Ingegneria Clinica  
Ing. Massimo Garagnani

Per accettazione

La DITTA .....